

dei contrasti, che circa questo tempo erano insorte tra lei e la casa d' Austria, per lo diritto di nomina al patriarcato di Aquileja, con uno sconvolgimento siffatto della verità, da doverlo proclamare anche in questa parte del suo racconto, siccome un' impostore, egualmente che in tanti altri punti già confutati e smentiti in addietro: seppur non abbiasi a dirlo ignorante della vera serie degli avvenimenti, che condussero a questo termine; e forse forse egli fu l' uno e l' altro. Ma perchè meglio s' abbia a smascherarlo nella falsità delle circostanze, con che gli piacque tessere il suo racconto, reputo conveniente il trascrivere da prima le sue parole, per poi mostrarlo, coi documenti alla mano, menzognero e ignorante. Udiamolo adunque.

« Da secoli, dic' egli (1), esisteva tra la casa d' Austria e la
 » repubblica un argomento di contesa rispetto alla patriarcia di
 » Aquileja, la giurisdizione della quale si estendeva su ambe le parti
 » del Friuli possedute dai due stati. Era costume antico, che il pa-
 » triarca fosse nominato alternativamente dai due governi. I vene-
 » ziani eludettero questa convenzione. Occupava la sedia, quando
 » fu fatto quell' accordo, un veneziano, il quale si elesse un coadju-
 » tore cappato dal clero suo paesano e coll' approvazione del sena-
 » to: i successori fecero lo stesso, così che la sedia non fu vacante
 » mai, e l' Austria non potè fruir mai del suo diritto. L' imperatrice
 » volle togliere quell' abuso: i suoi reclami furono assai molesti al
 » senato: fu rimesso l' arbitrio nel papa. Benedetto XIV decise,
 » che il territorio della patriarcia essendo soggetto a due principi,
 » il miglior modo perchè ciascuno serbasse i suoi diritti era di par-
 » tire la giurisdizione, lasciando ad Udine, capitale del Friuli ve-
 » neziano, il patriarca, e ad Aquileja capitale del Friuli austriaco,
 » mettendo un vicario apostolico. I veneziani dopo aver proposto il
 » lodo e ricevuto una decisione tanto ragionevole, gridarono contro,
 » come se l' arbitro avesse dovuto consigliarsi solamente coi loro

(1) Ljib. XXXV, § XIII, pag. 126 e seg. del tom. VIII.